

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

**OGGETTO: REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', DIRETTE E
INDIRETTE, CON RIFERIMENTO AL 31/12/2020.**

L'anno duemilaventuno, addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:30**, convocato dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 01 del 19/03/2020, con avvisi scritti e recapitati via e mail a norma di legge, si è riunito in videoconferenza in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BREUSA Danilo Stefano	Sì
2. BREUSA Ivano	Sì
3. BOUNOUS Maura Enrica	Sì
4. PASCAL Giuliano	Sì
5. REYNAUD Susy	Sì
6. PEYRONEL Alessandro	Sì
7. FAVETTO Andrea	Sì
8. MAENZA Alessia	Sì
9. SCONTUS Annalisa	Sì
10. MORELLO Mattia	Sì
11. PORPORATO Pier Paolo Ettore	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.

Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:"REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', DIRETTE E INDIRETTE, CON RIFERIMENTO AL 31/12/2020."

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 26.09.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2020 recante "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i." con la quale è stata approvata la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Pomaretto detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. e analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica delle partecipate 2019;

CONSIDERATO INOLTRE che a norma dell'art. 24, commi 1 e 3 del D.Lgs. 175/2016 il provvedimento di ricognizione straordinaria è stato trasmesso alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" prevista dall'art. 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019 e confermate, ancora, dal medesimo Ministero con messaggio pubblicato sul sito in data 26/11/2020, risultano oggetto di ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente – nel caso del Comune di Pomaretto le partecipazioni dirette nel gruppo ACEA e nel gruppo SMAT e

le partecipazioni indirette dell'Ente per il tramite dei medesimi predetti gruppi societari e società;

PRESO ATTO che non risultano oggetto di ricognizione gli organismi partecipati direttamente dall'Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, attenendosi alle linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei conti, pubblicate sul sito del MEF – Dipartimento del Tesoro;

RAVVISATO che il Comune di Pomaretto ha ricevuto dal gruppo ACEA i dati necessari al presente adempimento con nota datata 25/11/2021 ns. prot. n. 6128 del 25/11/2021, mentre i medesimi dati non risultano pervenuti dal gruppo SMAT con riferimento sia alle società stessa che alle società indirette partecipate dall'Ente per il tramite delle medesime;

PRESO ATTO che la società SMAT S.p.A., con nota prot. 74527 in data 09.11.2021, ns. prot. 5762 in data 09.11.2021 e con riferimento all'oggetto, ha, testualmente, comunicato "Con riferimento alla revisione delle partecipazioni pubbliche anno 2020 - ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 si conferma, come già comunicato con ns. prot. 84732 del 13.12.2019, e 72303 del 17.11.2020, che SMAT S.p.A. ha adottato entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; - ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017. La società è pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto", nulla comunicando, altresì, relativamente alle società dalla stessa partecipate, che risultano partecipazioni indirette del Comune di Pomaretto;

CONSTATATO che si rende obbligatorio provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale entro il 31/12/2021 e che, ai sensi delle norme in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, in questa sede, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta del Comune di Pomaretto, con riferimento ai gruppi societari ACEA e SMAT;

PRESO ATTO che le partecipazioni indirette, a capitale interamente o parzialmente pubblico, per il tramite della SMAT, nonché la partecipazione diretta in SMAT S.p.A., che risulterebbero

soggette, ai sensi delle linee guida e degli indirizzi del MEF, alla ricognizione e di cui, tuttavia, non risultano pervenuti i dati necessari alla medesima da parte del gruppo SMAT, saranno oggetto, nel momento in cui in dati risulteranno trasmessi al Comune di Pomaretto, di apposita nuova ricognizione al fine, se del caso, dei conseguenti atti di razionalizzazione o mantenimento;

RITENUTO opportuno, tuttavia, procedere, comunque, alla ricognizione delle predette società del gruppo SMAT, benché il medesimo non abbia provveduto alle debite comunicazioni propedeutiche all'adempimento in essere con il presente provvedimento, prendendo a riferimento i dati disponibili nei bilanci societari pubblicati sui siti istituzionali della predetta società e dalle risultanze del Gruppo Amministrazione Pubblica e del conseguente perimetro di consolidamento utilizzato per la redazione del bilancio consolidato (dando atto che alcuni dati non possono essere inseriti nelle schede di rilevazione delle società di cui trattasi in quanto solo le stesse ne risultano in possesso);

CONSTATATO, altresì, che gli indirizzi emanati dal MEF con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale in data 04/11/2021, prevedono la revisione ordinaria per tutte le società a partecipazione diretta e indiretta in house providing e/o a controllo analogo, ancorché congiunto, non prevedendo più alcuna esclusione per le società che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, sui mercati regolamentati, di cui all'art. 26, comma 5, del TUSP, così come dichiarato, ai fini dell'esclusione dalle attività di revisione, dalla SMAT S.p.A.;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione" (allegato A)";

VISTA l'allegata "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" relativa alle operazioni attuate nel corso dell'anno 2020, con riferimento alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2020 (dati relativi all'anno 2019), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2020, e che si conferma anche per la revisione periodica delle partecipate 2021 (dati riferiti all'anno 2020 – allegato B);

DATO ATTO CHE l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, resi dai Responsabili del Servizio interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Segretario Comunale:

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”;

DI DARE ATTO CHE i risultati del Piano di revisione e razionalizzazione degli organismi partecipati 2021 sono contenuti nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A);

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto nell'allegato alla presente deliberazione, risultano da mantenere le seguenti partecipazioni dirette, in quanto le società non rientrano nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 :

- a. ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- b. ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
- c. ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;
- d. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, nonché dai riscontri, parziali, e dalle informazioni pervenuti dalle società partecipate direttamente, non emergono particolari interventi di razionalizzazione da avviare e risultano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società, fatte salve eventuali comunicazioni che perverranno in data successiva all'adozione del presente atto e inerenti le società partecipate in via indiretta da questo Ente per le quali non risultano pervenute le debite comunicazioni come in precedenza esposto:

- a) Distribuzione Gas Naturale s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
- b) Amiat V S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
- c) E-GAS s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Energia S.r.l.,

DI DARE ATTO, altresì, che con riferimento alla data di rilevazione posta al 31/12/2020:

d) per Acque Potabili Siciliane S.p.a., società indirettamente partecipata per il tramite di SMAT S.p.a., risultano in corso le procedure fallimentari;

e) per Società Acque Potabili S.p.a. e Galatea S.c.a.r.l., società indirettamente partecipate per il tramite di SMAT S.p.a., e per GASPIU' Distribuzione S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di DGN S.r.l., risultano in corso le procedure di liquidazione;

f) relativamente alle altre società partecipate indirettamente per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune si riserva di valutare le indicazioni che perverranno dalla capogruppo in merito alla loro funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali nonché di verificare il mantenimento di tale condizione;

DI DARE ATTO che gli allegati alla presente deliberazione sono stati redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, pubblicate sul sito istituzionale del MEF in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dal medesimo Ministero con gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, pubblicati in data 22/11/2019 e come confermate con apposito comunicato sul sito del MEF in data 04/11/2020, relativi alle partecipazioni dirette e indirette detenute nei gruppi societari ACEA e SMAT, utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;

DI DARE ATTO che la revisione della partecipazione diretta nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ancorché non vi sia stata la trasmissione dei necessari dati da parte della stessa a seguito della comunicazione della società medesima in premessa richiamata, è stata, comunque, attuata con il reperimento dei dati dai bilanci pubblicati sul sito istituzionale della SMAT, al fine di un più puntuale quadro delle partecipazioni del Comune di Pomaretto;

DI APPROVARE l'allegata “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” relativa alle operazioni attuate nel corso dell’anno 2020, con riferimento alle società di cui al Piano di revisione periodica delle partecipate 2020 (dati relativi all’anno 2019), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2020, e che si conferma anche per la revisione periodica delle partecipate 2021 (dati riferiti all’anno 2020 – allegato B);

DI RISERVARSI di modificare, con successivo atto, il presente provvedimento a seguito della eventuale comunicazione dei dati mancanti, così come ai precedenti punti indicato, con conseguente trasmissione degli stessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti ad integrazione e modifica del precedente adempimento;

DI DARE ATTO CHE il piano approvato dal Consiglio Comunale, sarà pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e comunicato ai sensi dell'art. 20 c.1 del D.Lgs. 175/2016;

DI DARE ATTO CHE:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;

DI DARE ATTO che la registrazione della seduta sarà posta in pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito nel Decreto del Sindaco n.1 del 19/03/2020;

DI DICHIARARE all'unanimità, con separata votazione espressa per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia